

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3611

DEL 08/08/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Agus Bernardetta (CUUA: GSABNR65R56B354M).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - terza sottofase;
- PREMESSO** che in data 27/01/2010 la Ditta Agus Bernardetta ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita nello scorrimento della Graduatoria Unica Regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1996 del 24/05/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, in posizione utile ai fini del finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3611

DEL 08/08/2013

- PREMESSO** che il 24/08/2011 la Ditta ha presentato il “*progetto di dettaglio*”;
- PREMESSO** che in fase istruttoria si è rilevato che in domanda è stato indicato un impianto di Kwp 6, mentre i preventivi allegati con nota prot. 9233 del 24/08/2011 prevedono un impianto di Kwp 10. Con l'integrazione documentale sono stati successivamente presentati nuovi preventivi per un impianto di KW 5 ed una relazione giustificativa che indica un fabbisogno annuo aziendale di Kw 825, accertato in sede di visita in situ;
- PREMESSO** che, con nota n. 19325 del 13/12/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per l'incompletezza del progetto presentato, invitando la ditta all'integrazione della documentazione necessaria. Alla Sig.ra Agus veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;
- PREMESSO** che, la Ditta, con comunicazioni n. 10350 del 28/02/2012 e 26514 del 18/05/2012, ha presentato la documentazione richiesta. In particolare, ha inviato una nuova versione del computo metrico, nuovi preventivi per un impianto di KW 5 ed una relazione giustificativa che indica un fabbisogno annuo aziendale di Kw 825, accertato in sede di visita in situ;
- PREMESSO** che, con nota n. 30494 del 06/06/2012, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: *“dall'istruttoria effettuata si rilevano delle lacune progettuali che hanno determinato la non ammissibilità della domanda al finanziamento, in quanto il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico non è giustificato dalle reali necessità energetiche aziendali. A seguito della riduzione degli interventi, il grado di priorità è medio, corrispondente a punti 25. Inoltre è stato proposto a finanziamento un fabbricato agricolo (vano appoggio) in contrasto con quanto*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3611

DEL 08/08/2013

previsto al punto 7) del bando di riferimento.” Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, la Ditta con nota del 16/07/2012, ha riscontrato il suddetto avvio, precisando che al momento della presentazione della domanda non era possibile dimensionare l'impianto fotovoltaico in base a bollette relative ad una utenza energetica, in quanto l'azienda era sprovvista di allaccio ENEL. Pertanto, per giustificare i consumi relativi all'impianto richiesto era stata prodotta una relazione previsionale. Inoltre la Ditta contesta la decisione dell'Ufficio Istruttore di non ammettere il fabbricato agricolo che per mero errore di battitura nella relazione descrittiva, è stato indicato come “vano appoggio”, mentre è da considerarsi come “locale ricovero attrezzi e stoccaggio”, come si evince dalla domanda iniziale, dal piano aziendale e dalla descrizione delle opere nella relazione descrittiva;

PREMESSO che, con nota n. 71624 del 25/10/2012, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, un ulteriore preavviso di rigetto dell'istanza con le stesse motivazioni del precedente (06/06/2012);

PREMESSO che, con determinazione n. 5055 del 13/11/2012 a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano (prot. n° 79056 del 16/11/2012), l'istanza di finanziamento veniva rigettata con la seguente motivazione: *“Errata attribuzione grado di priorità e punteggio, gli investimenti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili non sono commisurati ai fabbisogni aziendali come previsto dal punto 7.f del bando. Il punto 7 del bando esclude la realizzazione di abitazioni”*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3611

DEL 08/08/2013

PREMESSO che, in data 12/12/2012, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento, ribadendo esattamente quanto già dichiarato nella nota del 16/07/2012;

VISTO il punto 7. f del bando, il quale prevede *“investimenti per risparmi energetici ed investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell’azienda”*;

CONSIDERATO che la Ditta ha proposto un impianto fotovoltaico sovradimensionato rispetto alle reali esigenze aziendali e che la proposta progettuale presentata prevede il dimensionamento dell’impianto sulla base di acquisti e l’installazione di utilizzatori elettrici che non risultano oggetto del piano di investimenti presentato dalla Ditta;

VISTO il punto 7 del bando, il quale esclude dagli aiuti la costruzione di nuove abitazioni;

PRESO ATTO che la Ditta ha erroneamente indicato nella relazione descrittiva la realizzazione di un “vano appoggio”, dicitura opportunamente corretta con la nuova stesura del computo metrico estimativo, in “locale ricovero attrezzi e stoccaggio”, tipologia di fabbricato ammesso dal bando;

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell’Area Coordinamento delle Istruttorie, reso per le vie brevi in data 23/05/2013;

VISTO il parere dell’Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4649 del 25/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3611

DEL 08/08/2013

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **Agus Bernardetta (CUUA:GSABNR65R56B354M)**;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato